

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 372

39° anno

9 dicembre 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
96/C 372/01	Posizione comune (CE) n. 61/96, del 25 ottobre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	1
96/C 372/02	Posizione comune (CE) n. 62/96, dell'11 novembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (Edicom)	6

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 61/96

definita dal Consiglio il 25 ottobre 1996

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../96 del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

(96/C 372/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 75 e 94;

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽⁴⁾, prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture, nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo e per i materiali di trasporto specificamente adattati al trasporto combinato e utilizzati esclusivamente nel trasporto combinato o aiuti per i costi di esercizio di un servizio

di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;

- (2) considerando che, visti i crescenti imperativi della mobilità e le relative sollecitazioni per l'individuo e l'ambiente oltretutto l'attuale quanto mai impari ripartizione dei costi fra i modi di trasporto, occorre consentire il sostegno ai modi di trasporto rispettosi dell'ambiente;
- (3) considerando il quadro dell'attuale politica dei trasporti, che non è ancora riuscita a creare le condizioni necessarie per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto e che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie;
- (4) considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;
- (5) considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1997 l'attuale regime di aiuti; che è necessario che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, eventualmente, in merito alle modalità con cui si porrà fine a tali aiuti;
- (6) considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio di un paese terzo deve essere mantenuta solo per la Svizzera e gli Stati della ex Jugoslavia;

⁽¹⁾ GU n. C 253 del 29. 9. 1995, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 102.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 25 ottobre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/92 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11).

- (7) considerando che la decisione 75/327/CEE⁽¹⁾, cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 è stata abrogata dall'articolo 13 dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽²⁾; che occorre pertanto abrogare detto articolo 4;
- (8) considerando che le categorie di aiuti autorizzati per il trasporto combinato hanno dimostrato di funzionare in modo soddisfacente e che è pertanto possibile semplificarne il controllo esentandole dalla procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;
- (9) considerando che la fissazione di regole relative agli aiuti accordati dagli Stati membri in materia di trasporto è di competenza esclusiva della Comunità e deve assumere forma di regolamento;
- (10) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1107/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3, punto 1, lettera e) è modificato come segue:

- al primo e terzo comma la data del «31 dicembre 1995» è sostituita da quella del «31 dicembre 1997»;
- al primo comma, quarto trattino, il termine «l'Austria», è soppresso.

2) L'articolo 4 è soppresso.

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera e) sono esentati dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; essi vengono comunicati alla Commissione a titolo preventivo all'inizio di ogni anno, poi, a titolo di consuntivo, dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3).

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 19 luglio 1995 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento, fondata sugli articoli 75 e 94 del trattato CE che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁾.

Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere sulla proposta il 29 febbraio 1996⁽²⁾ e il Comitato economico e sociale lo ha emesso il 23 novembre 1995⁽³⁾.

Alla luce del parere del Parlamento europeo la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 17 luglio 1996, una proposta modificata⁽⁴⁾.

Il 25 ottobre 1996, il Consiglio ha definito la propria posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato CE.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta modificata della Commissione in cui sono inseriti due dei sei emendamenti proposti dal Parlamento europeo, è intesa essenzialmente a prorogare per due anni (1996 e 1997) l'attuale regime di aiuti accordati a titolo temporaneo ai trasporti combinati, previsto dal regolamento (CEE) n. 3578/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽⁵⁾, applicabile fino al 31 dicembre 1995. Essa contiene inoltre tre modifiche del regolamento (CEE) n. 1107/70.

La Commissione ritiene infatti che, al fine di ristabilire una concorrenza modale corretta, sia necessario continuare ad autorizzare gli aiuti al trasporto combinato, dato che la diseguale ripartizione dei costi delle infrastrutture secondo i diversi modi di trasporto e la misura insufficiente con la quale vengono considerati i costi esterni vanno a danno del trasporto ferroviario e fluviale, quindi del trasporto combinato.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

La posizione comune adottata dal Consiglio corrisponde alla proposta modificata della Commissione.

1. *Proroga dell'attuale regime*

(articolo 1, paragrafo 1, primo trattino)

La posizione comune del Consiglio prevede che l'attuale regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3578/92 sia prorogato sino al 31 dicembre 1997.

Gli Stati membri potrebbero pertanto continuare a sviluppare i trasporti combinati accordando aiuti:

- per gli investimenti nelle infrastrutture,
- per gli investimenti nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo,
- per gli investimenti per i materiali di trasporto specificamente adattati al trasporto combinato e utilizzati esclusivamente nel trasporto combinato,
- per i costi di esercizio di servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio di taluni paesi terzi.

⁽¹⁾ GU n. C 253 del 29. 9. 1996, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU n. C 273 del 19. 9. 1996, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11.

2. *Servizi di trasporto combinato in transito attraverso l'Austria*

(articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino)

Dal 1° gennaio 1995 l'Austria non è più un paese terzo di transito, bensì uno Stato membro dell'Unione europea, per cui la posizione comune del Consiglio prevede che il campo di applicazione degli aiuti per i costi di esercizio di linee di trasporto combinato che transitano attraverso il territorio di paesi terzi sia limitato unicamente ai servizi in transito attraverso la Svizzera (tenuto conto dell'accordo di transito tra la Comunità e tale paese che prevede, nel quadro delle misure di accompagnamento, la possibilità di siffatti aiuti) e attraverso gli Stati dell'ex Jugoslavia (tenuto conto della particolare situazione geografica della Grecia).

3. *Soppressione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70*

(articolo 1, paragrafo 2)

L'articolo 13 della direttiva 91/440/CEE⁽¹⁾ ha abrogato la decisione 75/327/CEE⁽²⁾ con effetto al 1° gennaio 1993. Poiché l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 si riferisce alla decisione abrogata, la posizione comune del Consiglio prevede la soppressione di detto articolo 4.

4. *Controllo degli aiuti*

(articolo 1, paragrafo 3)

La posizione comune del Consiglio prevede la semplificazione del controllo delle categorie di aiuti previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1107/70 esentandole dalla procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Tali aiuti saranno comunicati alla Commissione a titolo preventivo all'inizio di ogni anno, poi, a titolo di consuntivo dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. **Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione e adottati dal Consiglio**

Il Consiglio ha seguito la proposta della Commissione adottando, nel contenuto se non nella formulazione, i seguenti emendamenti del Parlamento europeo:

- nel secondo considerando, *l'emendamento 1*, volto a inserire nel regolamento un nuovo considerando per sottolineare la necessità di sostenere i mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente;
- nel terzo considerando, *l'emendamento 2*, volto a inserire nel regolamento un nuovo considerando per giustificare il mantenimento dell'attuale regime ai aiuti, visto che le condizioni per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto non sono ancora state introdotte nel quadro della politica comune dei trasporti e che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie.

2. **Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dalla Commissione e non adottati dal Consiglio**

Il Consiglio non ha adottato:

- *l'emendamento 3* volto a inserire nel regolamento un considerando che prevede la possibilità di accordare non solo a taluni paesi terzi ma anche agli Stati membri aiuti

(¹) Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25).

(²) Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3).

in ordine ai costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato e che sottolinea pertanto la necessità di definire un'impostazione per i trasporti combinati nelle regioni montagnose della Comunità; e

- *l'emendamento 4* inteso ad inserire nel regolamento un considerando che prevede la necessità di considerare con particolare attenzione gli aiuti per i trasporti combinati da accordare ai nuovi Stati membri della Comunità, ossia l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

La Commissione ha annunciato che si prepara a rimaneggiare il regolamento (CEE) n. 1107/70; il Consiglio ritiene pertanto che le misure come quelle oggetto degli emendamenti 3 e 4 sarebbero opportune piuttosto nel quadro della revisione generale del regolamento, e non nell'ambito della presente modifica che ha piuttosto un carattere fattuale. Esso si è quindi dichiarato disposto ad esaminare qualsiasi proposta che la Commissione gli presenterà in materia.

Il Consiglio non ha adottato neppure *gli emendamenti 5 e 6* volti ad inserire nel regolamento un considerando e una disposizione intesi a mantenere l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70, mentre invece l'articolo 1, paragrafo 2 della posizione comune, conformemente alla proposta della Commissione, è volto a sopprimerlo.

Come indicato al precedente punto III.3, l'articolo 4 in questione non si applica più dal 1° gennaio 1993.

Qualora la Commissione dovesse riconsiderare, nel quadro del suddetto rimaneggiamento del regolamento (CEE) n. 1107/70, le misure di cui all'ex articolo 4, il Consiglio sarà disposto ad esaminare le eventuali proposte in tale materia.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 62/96

definita dal Consiglio l'11 novembre 1996

in vista dell'adozione della decisione 96/.../CE del Consiglio, del ..., relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (Edicom)

(96/C 372/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽⁴⁾,

considerando che il buon funzionamento del mercato interno implica l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni fra Stati membri deve quindi essere raggiunto tramite strumenti che non implicino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne;

considerando che sarà quindi opportuno rilevare direttamente, presso gli speditori e i destinatari, i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri, facendo ricorso a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità, senza costituire per gli interessati, in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle suddette statistiche possono attendersi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri⁽⁵⁾ prevede la

creazione di condizioni per un maggiore ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione, allo scopo di agevolare il compito dei fornitori dell'informazione;

considerando che è opportuno alleviare l'onere dichiarativo delle imprese, migliorando altresì la circolazione dell'informazione statistica al fine di creare il mercato europeo dell'informazione;

considerando che è necessario disporre di statistiche armonizzate, che permettano in particolare di raffrontare le statistiche degli scambi commerciali e le altre statistiche economiche per contribuire alla trasparenza del mercato e alla valutazione della competitività delle imprese;

considerando che la promozione dell'impiego di norme e principi armonizzati a livello europeo è destinata a tradursi, in futuro, nell'eliminazione delle duplicazioni di lavori simili e in economie di scala, favorendo nel contempo la nascita di nuovi servizi nel settore della telematica statistica;

considerando che i lavori di normalizzazione effettuati a livello internazionale nel settore dello scambio di dati informatizzati (SDI) contribuiscono ad agevolare il commercio internazionale e a semplificare i rapporti tra le imprese e le amministrazioni;

considerando che la creazione di norme statistiche comuni, che consentono di produrre informazioni armonizzate, è un'azione che può essere svolta con efficacia solo a livello comunitario in collaborazione con gli Stati membri, ma che l'attuazione di tali norme avverrà in ogni Stato membro, con il controllo degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione e alla diffusione delle statistiche ufficiali;

considerando che le azioni volte ad assicurare l'interoperabilità delle reti telematiche tra amministrazioni si iscrivono nel contesto delle priorità stabilite per gli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazioni;

considerando che l'importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, è inserito nella presente decisione per l'intera durata di tali azioni, senza per questo influire sui poteri dell'autorità di bilancio come definiti dal trattato;

⁽¹⁾ Doc. COM(96) 319 def. (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 295 del 7. 10. 1996, pag. 46.

⁽³⁾ Parere espresso il 18 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27).

considerando che, con sentenza del 26 marzo 1996, la Corte di giustizia ha annullato la decisione 94/445/CE del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (Edicom)⁽¹⁾ a causa della base giuridica erronea; che è quindi necessario adottare una nuova decisione fondata sulla base giuridica appropriata per consentire il proseguimento delle azioni Edicom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un insieme di azioni che agevolano l'evoluzione dei sistemi regionali, nazionali e comunitari verso sistemi interoperabili a livello europeo in una prima fase per la raccolta delle dichiarazioni dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri presso le imprese, il controllo e la prima elaborazione di tali dati, nonché la diffusione delle statistiche risultanti, in appresso definito «azione Edicom» (Electronic Data Interchange on Commerce)

Tali sistemi si articolano attorno a sistemi di informazione ripartiti a livello regionale, nazionale e comunitario, la cui interoperabilità è garantita dall'elaborazione e dall'impiego di norme, standard e procedure di comunicazione armonizzati.

I sistemi si basano, in particolare, sull'impiego delle tecniche di scambio di dati informatizzati (SDI) per la trasmissione delle dichiarazioni statistiche. Procedure automatizzate possono essere messe a disposizione delle amministrazioni nazionali e comunitarie competenti nonché dei fornitori dell'informazione statistica, d'intesa con le autorità nazionali competenti.

I sistemi sono elaborati in modo tale da tener conto delle esigenze legate alla compilazione delle statistiche sugli scambi interni.

Articolo 2

L'azione Edicom è attuata per un periodo di tre anni a decorrere dal ...(*)).

Articolo 3

Si intraprendono azioni solo quando ne venga individuata chiaramente la necessità a livello comunitario, in base al principio di sussidiarietà e ai principi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. L'azione Edicom può, d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri e privilegiando il ricorso a tecnologie e prodotti esistenti, comprendere in particolare:

- la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la rilevazione, il controllo e la trasmissione dell'informazione statistica nonché l'assistenza agli Stati membri per la messa a disposizione presso le imprese di tale software;
- la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la ricezione, la convalida, l'elaborazione e la diffusione dei dati, l'assistenza agli organismi regionali, nazionali e comunitari che rilevano l'informazione statistica, la messa a disposizione presso i suddetti organismi di tale software, nonché, all'occorrenza, l'adeguamento delle attrezzature;
- la concezione, lo sviluppo, la promozione e la messa a disposizione di formati di scambio d'informazione basati sulle norme europee e internazionali;
- la concezione, la documentazione e la promozione dei metodi, delle procedure e degli accordi che saranno utilizzati negli scambi di informazioni;
- la sensibilizzazione dei fornitori di software e di servizi alle necessità della statistica nazionale e comunitaria.

Articolo 4

Nell'attuazione delle azioni, si tiene conto dei seguenti orientamenti:

- agevolare la realizzazione e l'uso dei sistemi in questione mediante azioni di promozione e di sensibilizzazione, in particolare delle imprese e degli utenti, effettuate dagli organismi comunitari competenti, d'intesa con gli organismi nazionali e regionali;
- intraprendere azioni particolari a favore degli organismi regionali e nazionali meno evoluti, affinché possano integrarsi nei sistemi in questione;
- favorire, da un lato, l'utilizzazione delle tecniche e degli strumenti telematici più adeguati per soddisfare le esigenze del sistema statistico e, dall'altro, la loro integrazione nei rispettivi ambienti informatici delle amministrazioni interessate.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione Edicom. Essa è assistita:

- a) dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁽²⁾, per l'elaborazione, la determinazione dei costi e l'approvazione del programma di lavoro annuale, secondo la procedura prevista all'articolo 6;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 42.

^(*) Data di adozione della presente decisione.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 23. 6. 1989, pag. 47.

b) dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, istituito dal regolamento (CEE) n. 3330/91,

- per l'approvazione dei bandi di gara e la valutazione dei progetti e delle azioni di un valore totale superiore a 200 000 ECU, secondo la procedura prevista all'articolo 6,
- per le misure di attuazione dell'azione Edicom diverse da quelle previste alla precedente lettera a) e nel primo trattino della presente lettera, secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. La Commissione tiene regolarmente informato sullo sviluppo di tali azioni il comitato di cui all'articolo 4 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)⁽¹⁾.

3. La Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo una relazione annuale indicante la redditività delle risorse via via registrata.

Articolo 6

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste quando queste ultime sono conformi al parere del comitato.

Qualora le misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere da quando è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato

esprime il suo parere al riguardo entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo, se del caso, a votazione.

Il parere è messo a verbale; ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che la sua posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione Edicom per il periodo 1997, 1998 e 1999 ammonta a 30 milioni di ECU. Una ripartizione indicativa di detti mezzi finanziari figura nell'allegato.

2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Occorre assicurare la redditività delle risorse impiegate, provvedendo a che i vantaggi siano proporzionati alle risorse investite.

Articolo 9

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al termine dell'azione Edicom, una relazione sulla sua realizzazione, corredata, all'occorrenza, di proposte relative ad ulteriori misure.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il ...(*)

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il Presidente

(¹) GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

(*) Data di adozione della presente decisione.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa tra gli elementi dell'azione Edicom per il 1997, 1998 e 1999

(in milioni di ECU)

Ripartizione per azione	1997, 1998 e 1999
I. Realizzazione della rete telematica	15,3
II. Apertura ai fornitori dell'informazione statistica dell'accesso alla rete telematica	5,6
III. Adeguamento dei sistemi nazionali e comunitari	2,8
IV. Lavori di normalizzazione internazionale	1,9
V. Promozione, formazione, sostegno, controllo, coordinamento	4,4
Totale	30

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Con sentenza del 26 marzo 1996 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 94/445/CE del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (Edicom).
2. In seguito alla sentenza, la Commissione ha deciso di confermare la sua proposta iniziale [COM(93) 73 def.], modificandone la base giuridica e fondandola sull'articolo 129 D, terzo comma del trattato CE. Con lettera del 18 aprile 1996 la Commissione ha informato il Consiglio.
3. Nella sessione del 27 giugno 1996 il Consiglio ha esaminato la proposta e il Parlamento europeo è stato informato dei risultati delle deliberazioni con lettera del 2 luglio 1996.
4. Il 10 luglio 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata.
5. Il 20 settembre 1996 il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 10 luglio e il 18 settembre 1996.

6. Il 16 ottobre 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata a seguito del parere del Parlamento europeo.
7. L'11 novembre 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune, conformemente all'articolo 189 C del trattato CE.

II. OBIETTIVI

La proposta, che fa seguito alla sentenza suindicata della Corte di giustizia, è volta a consentire al Consiglio di adottare una nuova decisione.

Si rammenta che la decisione annullata mirava, nell'ambito del funzionamento del mercato interno, a garantire l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (Intrastat) attraverso un maggiore ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

(I riferimenti riguardano il testo della posizione comune)

In linea generale il Consiglio si è attenuto al testo della proposta modificata della Commissione.

Esso ha inoltre accolto l'unico emendamento proposto dal Parlamento europeo in prima lettura, facendo propria l'interpretazione della Commissione secondo la quale l'emendamento intende, da un lato, sottolineare la priorità accordata alle azioni Edicom, che risalgono al 1993 e, dall'altro, ad assicurarne il coordinamento con le altre azioni riguardanti le reti transeuropee.

Nell'elaborare la posizione comune il Consiglio è stato mosso in pari tempo dal desiderio di adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza suindicata della Corte di giustizia e di permettere l'adozione rapida di una nuova decisione, per consentire il proseguimento delle azioni intraprese. È principalmente per questo secondo motivo che il Consiglio ha

voluto scostarsi dalla proposta modificata della Commissione per quanto concerne le disposizioni seguenti, che facevano parte dell'accordo politico raggiunto al momento dell'adozione della decisione 94/445/CE.

Articolo 2

È stata stabilita una durata della decisione di tre anni, per mantenere la scadenza del 1999, prevista nella decisione annullata.

Articolo 8

L'articolo contiene un riferimento finanziario conforme alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995.

Articolo 9

Per ragioni di coerenza con la durata suindicata di tre anni, l'articolo prevede soltanto una relazione della Commissione sulla realizzazione della decisione, alla scadenza di quest'ultima (corredata, all'occorrenza, di proposte).
